

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: RIFIUTO ISTANZE REA E REGISTRO IMPRESE NON REGOLARIZZATE

IL CONSERVATORE

VISTE le istanze e le denunce di cui all'allegato elenco, presentate da organismi societari e imprenditori individuali, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o nella sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, etc.) per le motivazioni riportate nel diario messaggi;

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto a richiedere per iscritto, tramite il diario messaggi, le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto;

VALUTATO pertanto che ogni utilizzatore dei servizi Telemaco può sempre consultare i messaggi trasmessi dall'Ufficio relativamente alle pratiche inviate e il cui procedimento sia stato conseguentemente 'sospeso' per irregolarità o incompletezze di varia natura;

ACCERTATO che è ormai trascorso tempo senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'Ufficio Registro Imprese;

CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione costituiscono legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990;

VALUTATA la necessità di concludere tali procedimenti, al momento non regolarizzati nonostante l'ampio termine di regolarizzazione concesso dall'Ufficio;

RITENUTO che le predette istanze e denunce, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato, nei fatti, di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art. 11 comma 12 DPR 581/1990);

TENUTO CONTO che, ai fini dell'avvio del procedimento, l'art. 8 della legge 241/1990 sancisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità agevoli e meno dispendiose, in conformità ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sull'albo informatico della Camera di Commercio di Sassari;

CONSIDERATO, altresì, che ciascuna impresa iscritta nel registro imprese è tenuta all'obbligo di dotarsi e comunicare all'Ufficio Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e preso atto che, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", le comunicazioni, le istanze, le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

RITENUTO attribuire al presente provvedimento clausola di immediata efficacia ritenendo prevalente il principio della trasparenza degli archivi;



CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l'Ufficio a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta nell'elenco allegato;

PRESO atto che tale elenco comprende adempimenti pubblicitari relativi al Registro delle Imprese ed al REA;

VALUTATO che la conclusione dei procedimenti, viste le premesse, possa intervenire mediante un provvedimento di rifiuto plurimo, riferito alle domande/denunce i cui estremi sono riportati nell'elenco allegato;

TUTTO ciò premesso,

DISPONE

- il rifiuto delle istanze e delle denunce, annotazioni e depositi nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189 c.c e nel Repertorio Economico Amministrativo ai sensi dell'art. 9 del DPR 581/1995 e dell'art. 11 DM 9 Marzo 1982, in quanto carenti nella documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell'elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
- che il personale dell'Ufficio ponga in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;
- che la notificazione del presente provvedimento avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale on line della Camera di Commercio di Sassari, qualora l'impresa non sia munita di un indirizzo di posta elettronica certificata.

IL CONSERVATORE

Dr.ssa Franca Tiloca

Contro il presente atto: per le pratiche Registro Imprese è ammesso, entro 8 giorni, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese - Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Sassari, ai sensi degli artt. 2189 comma 3 c.c. e art. 11 commi 11 e 12 del DPR 581/1995; per le pratiche REA è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990, ricorso al TAR ovvero al Giudice Ordinario qualora si ritenga lesa un diritto soggettivo. Per gli agenti e rappresentanti di commercio e gli agenti d'affari in mediazione è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Per le imprese artigiane è ammesso ricorso all'Assessorato Regionale del Turismo Artigianato e Commercio entro 60 gg dalla data di notificazione del presente provvedimento ai sensi dell' art. 22 L.R.41/1990.

Elenco imprese:

N. REA	NUMERO PROTOCOLLO
53914	34831/2025
87246	48060/2024
88832	65408/2025
110052	10019/2026
123528	29031/2024
129436	12351/2025
129664	24053/2025
131454	27444/2025
149734	62910/2025
225457	48759/2025
151799	20819/2024
160915	33530/2025
167370	29692/2024
176239	24046/2025
176435	12179/2025
177672	10327/2026
190804	15836/2025
192091	34822/2025
194503	27214/2024
200263	41478/2024
202667	33087/2025
203713	26831/2024
208809	17049/2024
209013	50042/2024
209831	34279/2025
214003	18604/2025
214147	65103/2025



214266	33697/2025
215309	24260/2024
215507	12730/2025
N. REA	N. PROTOCOLLO
215323	18581/2025
215612	15846/2025
215872	14153/2023
216270	43766/2024
217919	26753/2025
218171	32500/2025
219123	37295/2024
219293	24671/2024
220357	26622/2024
222446	5005/2025
222623	12166/2025
223423	5861/2025
223677	28879/2025